

Per BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LCA: “ ... In via preliminare:

1) Accertare e dichiarare la legittimazione passiva esclusiva della Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa, e per l'effetto: a) ammettere il suo intervento; b) estromettere Intesa Sanpaolo S.p.A.; c) accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda nei confronti di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa.

2) Accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda per mancato preventivo esperimento della mediazione obbligatoria.

3) Accertare e dichiarare la nullità della domanda attorea per genericità ed indeterminatezza;

4) Accertare e dichiarare la prescrizione delle domande attoree;

5) Accertare e dichiarare la decadenza delle domande attoree;

Nel merito:

6) In via principale, rigettare le avverse richieste in quanto infondate e non sorrette da prova;

7) In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree in punto di anatocismo trimestrale, dichiarare comunque legittima la capitalizzazione semestrale o annuale; in punto di interessi oltre soglia, dichiarare legittimo l'interesse sino alla soglia.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”.

Per BANCA INTESA SAN PAOLO S.P.A.: “ ... Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, riservato l'appello avverso la sentenza non definitiva n. 206/2020, respingere le domande avanzate da parte attrice in quanto prescritte, infondate in fatto e in diritto ed in ogni caso non provate. In ogni caso, con condanna di parte Attrice al pagamento di spese e compensi di lite”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ai sensi dell'art 702 *bis* c.p.c., depositato in data 21.02.2017, [REDACTED] [REDACTED] (di seguito, per brevità, ' [REDACTED] '), in persona del liquidatore legale rappresentante p.t., esponeva:

- di avere intrattenuto con la Banca Popolare di Vicenza S.p.a. (già Cassa di Risparmio di Prato S.p.a.) i seguenti rapporti di conto corrente, tutti affidati e chiusi con saldo 0:

a) c/ordinario [REDACTED] con decorrenza dal 28.2.1998 al 12.11.2010;

b) c/anticipi [REDACTED] con decorrenza dal 31.12.2005 al 12.11.2006;

c) c/ordinario [REDACTED] con decorrenza dal 1.1.1999 al 11.10.1999;

d) c/anticipi fatture [REDACTED] con decorrenza dal 29.4.2005 al 11.11.2010;



e) c/partitario anticipi sbf [REDACTED] con decorrenza dal 1.1.2000 al 31.12.2000;

- che l'affidamento dei predetti conti correnti risultava chiaramente dai contratti prodotti in atti e dagli estratti conto dimostrativi dei fidi concessi, a nulla rilevando la mancata pattuizione scritta dei medesimi;

- che la gestione e regolamentazione dei rapporti sopra indicati contrastava con le prescrizioni di cui all'art 117 del TUB e la Banca aveva applicato sin dall'inizio tassi debitori in misura ultra legale, con capitalizzazione anatocistica trimestrale e voci di costo non concordate;

- che peraltro, analizzando le risultanze dei conti, aveva riscontrato l'applicazione di tassi di interessi superiori a quelli di usura, oltre all'applicazione di interessi superiori a quelli contrattualmente convenuti;

- che il contratto di apertura del conto corrente n. [REDACTED] del 14.07.1994, quello c/anticipi n. [REDACTED] del 22.9.2003 e quello c/ordinario n. [REDACTED] del 21.4.1998 erano privi della sottoscrizione della banca, mentre per gli ultimi due - c/anticipi fatture n. [REDACTED] e c/partitario anticipi sbf n. [REDACTED] - la banca non aveva consegnato alcuna documentazione contrattuale;

- che dall'esame degli estratti conto e dei riassunti a scalare risultava, ai danni della cliente, l'arbitraria ed illegittima modifica peggiorativa dei tassi addebitati da parte dell'istituto bancario, oltre che l'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'indebita imputazione di ingenti somme di denaro a titolo di CMS in assenza di valida pattuizione scritta *inter partes* e senza alcuna indicazione dei criteri di calcolo seguiti dalla banca e l'arbitraria antergazione e postergazione delle valute "fittizie" a proprio esclusivo vantaggio;

- che, analizzando la documentazione inerente al c/c ordinario n. [REDACTED] risultava che la banca resistente, in assenza di un preventivo accordo scritto con la cliente, avesse perennemente girocontato sul predetto conto le competenze inerenti ai conti anticipi n. [REDACTED] n. [REDACTED] e n. [REDACTED]

- che era configurabile una condotta illecita posta in essere in danno della parte attrice e tale da giustificare non soltanto la rideterminazione del credito, ma



anche la condanna della banca alla restituzione delle somme indebitamente trattenute e quantificate nell'importo di € 211.127,42.

Tanto premesso conveniva la BANCA POPOLARE DI VICENZA Spa (di seguito, per brevità, "BPV") innanzi a questo Tribunale per sentire accertare l'illegittimità delle somme corrisposte a titoli di interessi, ovvero in ipotesi gli importi superiori agli interessi legali, con condanna alle spese di lite.

Instauratosi il contraddittorio, la BPV, subentrata a Cassa di Risparmio di Prato Spa, si costituiva in giudizio contestando nel merito i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta nel giudizio.

In particolare, eccepiva:

- in via preliminare, l'intervenuta prescrizione decennale del diritto alla restituzione delle somme addebitate dalla banca per il periodo anteriore al decennio rispetto alla data di notifica dell'atto di citazione, poiché parte attrice non ha dato prova degli eventuali affidamenti sui conti correnti contestati, dovendo desumersi la natura solutoria delle rimesse effettuate, con decorrenza del *dies a quo* prescrizione dalla data delle annotazioni passive nei conti;
- nel merito, la validità dei rapporti contrattuali intercorsi con la cliente ricorrente poiché, anche a voler ritenere che difetti la sottoscrizione dei contratti da parte dell'istituto bancario, la chiara volontà delle parti di dare esecuzione ai medesimi risulterebbe *per facta concludentia* dal "*visto per autentica di firma*" posto in calce agli atti;
- l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine al tasso legale ed alla natura illegittima della CMS applicata, essendo la base di calcolo della medesima indicata in contratto nella misura pari all'eventuale importo a debito;
- l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine all'illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi maturati sui saldi di conto corrente bancario passivi poiché, tutt'al più, la questione sulla validità della clausola *de qua* si porrebbe esclusivamente per il periodo sino al 30.06.2000, trovando applicazione a far data dal 01.07.2000 l'art. 25 D.lgs. 342/1999 e la delibera



CICR del 09.02.2000 che contemplano la possibilità di capitalizzare trimestralmente gli interessi secondo il principio di reciprocità;

- l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine alla presunta applicazione di interessi usurari, poiché il tasso soglia indicato da controparte relativamente al c/c n. [REDACTED] è errato, trattandosi di conto corrente e non di conto anticipi, e poiché dal punto di vista metodologico appare illogico pretendere di far rientrare nel calcolo del TEG anche le CMS precedenti al 2010;

- l'infondatezza delle avverse contestazioni in ordine all'illegittima applicazione dello *ius variandi* ed al presunto erroneo calcolo dei giorni di valuta da parte della BPV in quanto estremamente generiche e, ad ogni modo, fatte oggetto di specifica pattuizione tra le parti.

Tutto quanto sopra premesso, la BPV si costituiva in giudizio chiedendo, in via incidentale, il mutamento del rito sommario e, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto prescritte, infondate e non provate, con condanna di parte ricorrente al pagamento di spese e compensi di lite.

A seguito della sottoposizione della Banca convenuta alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, la causa veniva dichiarata interrotta all'udienza del 6.07.2017.

Il procedimento era riassunto con ricorso depositato in data 24.10.2017, a seguito dell'emissione di decreto di fissazione di udienza, entrambi notificati alla BPV in liquidazione coatta amministrativa, la quale si costituiva eccependo l'improcedibilità della domanda per la mancata attivazione delle procedura di mediazione di cui all'art 5 Dlvo 28/2010 e s.m. e riproponendo le eccezioni e deduzioni di cui alla precedente costituzione.

Il ricorso era notificato anche a BANCA INTESA SAN PAOLO Spa (di seguito, per brevità, "INTESA") in qualità di cessionaria del diritto controverso e la stessa si costituiva eccependo il difetto di titolarità del rapporto controverso e, in subordine, contestando integralmente le avverse deduzioni e richieste in quanto infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate, riportandosi alle difese



ed eccezioni tutte sollevate dalla BPV *in bonis*, nonché ai documenti dalla medesima prodotti.

All'udienza del 02.05.2018 era disposto il mutamento del rito sommario, quindi la causa, istruita con produzione di documenti, era infine trattenuta in decisione all'udienza del 09.10.2019, con concessione alle parti dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica *ex art.* 190 c.p.c.

Il Tribunale, con sentenza non definitiva n. 206/2020, pubblicata in data 28.04.2020, dichiarava l'infondatezza della questione preliminare di carattere processuale in ordine alla corretta riassunzione in giudizio nonché dell'eccezione di difetto di titolarità dei rapporti sollevate dalla terza intervenuta INTESA; dichiarava l'improcedibilità delle domande proposte nei confronti della BPV in LCA; dichiarava la prescrizione in ordine alle domande di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla Banca in relazione al c/ ordinario [REDACTED] chiuso in data 11.10.1999, ed al c/ partitario anticipi sbf n. [REDACTED] chiuso in data 31.12.2000; rigettava la domanda di nullità dei contratti essendo chiara la volontà della Banca di avvalersi del contratto e disponeva, con separata ordinanza, la rimessione della causa in istruttoria per espletamento di idonea CTU contabile, limitatamente ai c/c ordinario n. [REDACTED] al c/ anticipi n. [REDACTED] e al c/ anticipi fatture n. [REDACTED] e, quanto a tale ultimo contratto, al fine di procedere in ogni caso al computo degli interessi nella misura legale.

La causa veniva, dunque, ulteriormente istruita con espletamento di idonea CTU contabile a carattere percipiente.

Infine, depositata la relazione tecnica in data 17.12.2021, la causa era riservata per la decisione all'udienza del 21.07.2022, ove il G.I. concedeva alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica *ex art.* 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I.



QUESTIONI DEFINITE CON LA SENTENZA NON DEFINITIVA.
PRINCIPI APPLICABILI

Preliminarmente, attesa l'eccezione sollevata dalla difesa della banca convenuta, che con la memoria depositata in data 5 novembre 2018, la società attrice ha prodotto il verbale della procedura di mediazione, recante la data del 5 giugno 2017, con esito negativo, così che deve ritenersi superata ogni questione, rilevabile anche d'ufficio, relativa alla procedibilità delle domande.

Di seguito deve essere richiamato il contenuto della sentenza non definitiva n. 206/2020, pubblicata in data 28.04.2020, con la quale sono state disattese le eccezioni pregiudiziali di estinzione e di difetto di legittimazione passiva di INTESA SAN PAOLO e posti i principi in forza dei quali va affermata la improcedibilità di ogni domanda ulteriore rispetto al mero accertamento avanzata nei confronti della Banca Popolare di Vicenza, nella permanenza della procedura di liquidazione amministrativa alla quale risulta essere sottoposta.

Con la medesima sentenza è stata poi accolta l'eccezione di prescrizione relativamente alle domande di ripetizione delle somme indebitamente percepite dalla Banca con riferimento al c/ ordinario [REDACTED] chiuso in data 11.10.1999, ed al c/ partitario anticipi sbf n. [REDACTED] chiuso in data 31.12.2000, con la conseguenza che la ricostruzione dei saldi di tali conti è oramai preclusa in tale fase processuale.

L'oggetto del processo, pertanto, rimane delimitato dalle domande concernenti la ricostruzione dei saldi dei c/c ordinario n. [REDACTED] al c/ anticipi n. [REDACTED] e al c/ anticipi fatture n. [REDACTED]

In virtù di tali statuizioni, nella determinazione del credito vantato dalla società attrice occorre conformarsi ai seguenti principi.

1. In ragione del contenuto della sentenza, anche relativamente agli altri rapporti oggetto della domanda, si deve dare atto che quanto al conto corrente, disattesa l'eccezione di nullità formale connessa alla mancata sottoscrizione del contratto da parte del funzionario della banca, permane tuttavia la



rilevanza delle questioni di nullità inerenti alla indeterminatezza delle relative clausole ed alla disciplina in materia antiusura di cui alla legge 108/1996.

Sotto il primo aspetto, come anche evidenziato dal consulente, nel contratto n. [REDACTED] concluso il 14 luglio 1994, non si evince una clausola di determinazione del tasso di interesse. La determinazione dovrà quindi avvenire applicando il tasso sostitutivo ai sensi dell'art 117 TUB, in presenza di un contratto ritenuto validamente sottoscritto, ma parzialmente invalido relativamente alle clausole indeterminate.

Quanto invece al contratto c/ anticipi su fatture n. [REDACTED] individuato dal n. [REDACTED] il tasso di interessi a cui fare riferimento dovrà essere quello legale, desumendosi dal contenuto della motivazione della sentenza già affermata la nullità formale stante l'assenza di pattuizione formale.

E' stato infatti richiamato il disposto degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B. a mente del quale "i contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti" a pena di nullità, e la fondatezza della domanda per la violazione dell'obbligo della banca di consegnare al cliente una copia del contratto (pag. 18 della sentenza).

Ai fini dell'accertamento dell'eventuale credito della società attrice -è stato quindi precisato - sull'ultimo rapporto si deve procedere alla ricostruzione dell'andamento dei rapporti utilizzando il tasso di interesse legale ex art 1283 c.c. e senza operare alcuna capitalizzazione di interessi non potendosi farsi applicazione in luogo del tasso legale, di cui all'art 1284 c.c., al tasso sostitutivo di cui al comma 7 dell'art 117, in quanto il medesimo, in deroga alla disciplina generale, trova espressa applicazione nelle ipotesi di nullità indicate dal comma 6 e in caso di inosservanza del comma 4, non qualora manchi del tutto la convenzione scritta (*Cass 24.12.2020, n 29576; 18/06/2020, n 11876; Cass 13/10/2016*).

2. Nella ricostruzione dei saldi, inoltre, si dovrà ulteriormente tenere conto del principio affermato dalla S.C. (*sentenza 2.5.2019, n 11543*), secondo cui:



“..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..” . In conformità con tale approccio ermeneutico della S.C., dovrà pertanto farsi applicazione del c.d. principio del saldo zero nella ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che – in assenza di estratti conto e documentazione contabile - l'eventuale difetto di riscontri in ordine all'entità del credito dovrà qui gravare sulla società attrice che si afferma titolare della pretesa di credito.

3. Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, facendo riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, si deve preliminarmente valutare: a) quali costi debbano essere considerati ai fini della determinazione del TEG ; b) il periodo di riferimento per dare rilevanza all'eventuale superamento dei cd tassi soglia. Certamente uno dei temi più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolare al fine della ricostruzione del tasso di interesse. L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che: «per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle Istruzioni di Banca d'Italia che, dalla prima



comunicazione n. 47429 del 1 ottobre 1996 a quella dell'agosto del 2009, ha costantemente escluso la Commissione di Massimo Scoperto dal novero degli oneri da includere nel calcolo del T.E.G. La Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.) nella tecnica bancaria è definita come «*il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto*». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. rappresenta –così– una componente di costo “*aggiuntivo*” rispetto all'interesse praticato. Le Istruzioni di Banca d'Italia 2006, in vigore sino al 2009, al punto C5. *Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto*, hanno tuttavia sempre affermato che: «*La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali*». Come è noto, il risultato del (almeno apparente) discostamento tra il contenuto del citato art. 644 c.p. rispetto a quello delle Istruzioni ha contribuito, nel corso degli ultimi anni, alla nascita di numerosi contenziosi civili e penali nell'ambito dei quali si è discusso della necessità o meno di computare tale onere nel conteggio del tasso e di quali dovessero essere le conseguenze, nel caso oggetto del processo, di una tale procedura. In estrema sintesi, gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali si sono quindi sostanzialmente divisi tra coloro (tra tutte: *Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017; Cass., 7.3.2017, n. 5609; Cass, 4.4.2016, n. 10516; Cass pen 3.7.2014, n. 28928; Cass pen 23.11.2011, n. 46669; Cass pen 22.7.2010, n. 28743; Cass pen 26.3.2010, n. 12028*), che richiamando direttamente il contenuto dell'art 644 CP, ritengono la necessità di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito (tra cui la C.M.S.) e coloro che, attraverso la necessità di fare riferimento ai Decreti Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la



fattispecie normativa ritengono inevitabile- sotto il profilo giuridico e tecnico- attenersi alla procedura amministrativa ed alle Istruzioni di Banca d'Italia(*Cass., n 22270/2016 e n 12965/2016*). Il contrasto giurisprudenziale è stato recentemente risolto grazie alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303. La Corte ripercorre il contenuto delle sentenze della Cassazione penale per confermare che la C.M.S. va intesa quale «onere» a carico del correntista. Tale costo, tuttavia, non può essere incluso nel conteggio del T.E.G. in virtù del contenuto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, da considerarsi «norma non di interpretazione autentica» non applicabile in modo retroattivo. In virtù di tale ragionamento non risultano corrette quelle metodologie di calcolo che inseriscono nel conteggio del T.E.G. applicato in concreto dalla banca la C.M.S. per periodi antecedenti il 1.1.2010 momento dal quale – secondo le nuove Istruzioni del 2009 e le norme transitorie elaborate dalla Banca d'Italia, in virtù del contenuto del D.L. 29 novembre 2008, n. 185– tale onere è divenuto rilevante. L'esigenza del rispetto del criterio dell'omogeneità o della simmetria è, infatti, assolutamente rilevante e decisivo. Secondo le Sezioni Unite, la C.M.S. non è stata esclusa dalle Istruzioni di Banca d'Italia dal conteggio ai fini della Legge anti usura in quanto, nei Decreti Ministeriali trimestralmente pubblicati, seppur in modo separato (ed in calce) rispetto al T.E.G.M., la C.M.S. è rilevata nel suo ammontare “*medio*” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il tasso soglia effettuati in base alle Istruzioni di Banca d'Italia *pro tempore* vigenti «*il confronto tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS “soglia”), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle*». Tale modo di procedere ripercorre e conferma la necessità di seguire quanto previsto dal Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 che, nell'indicare le modalità di comparazione ha inteso dar conto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto precisando che



«l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti. Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla "C.M.S. soglia" sia inferiore a tale "margin" è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge». Per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso c.d. assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (non solo corrispettivi), e ciò a prescindere dalla concreta applicazione (c.d. *usura ab origine*). Con la sentenza 19 ottobre 2017, n. 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché *"il tasso di interessi superi, nel corso di svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto"*. Permane, inoltre, la rilevanza dell'evoluzione dei tassi di interesse praticati nel corso del rapporto, circoscritta tuttavia ad eventuali modifiche unilateralmente introdotte dalla banca, peraltro in modo non valido, per quanto si rileverà, rispetto all'effettivo contenuto delle clausole. In tale caso, si è fatto rilevare, gli interessi usurari sarebbero conseguenza o di un negozio giuridico unilaterale posto in essere dalla banca, rispetto al quale pertanto la volontà del cliente



sarebbe ininfluyente, ovvero di una convenzione sorta a seguito dell'accettazione di una *“proposta di modifica unilaterale del contratto”* formulata dalla banca e tacitamente accettata dal correntista ex art 118, comma 2, TUB, nuova formulazione. E in entrambi i casi il cliente avrebbe assunto nuovo impegno a corrispondere interessi al tasso superiore al TSU. Secondo autorevole dottrina, la struttura dell'art.118, 2° comma, TUB – attraverso il meccanismo della *“proposta di modifica unilaterale del contratto”* inviata dalla banca, cui fa seguito l'accettazione tacita da parte del cliente – va equiparata, in tutto e per tutto, a quella del patto di cui all'art.1, comma 1, del D.L. 29.12.2000, n.394, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1, Legge 28.02.2001, n.24, secondo cui *<<ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento>>*). In quest'ottica, la variazione unilaterale che comporti il superamento dei tassi soglia va ricondotta alla figura dell'usura c.d. *“originaria”*, in netta contrapposizione a quella dell'*“usura sopravvenuta”*, la cui esistenza, come detto, è stata negata dalla Suprema Corte. Nello stesso senso è orientata anche buona parte della giurisprudenza di merito: *<<Nel caso in cui [...] il tasso applicato venga a superare il tasso soglia in seguito a modificazioni unilaterali della banca o anche a pattuizioni concluse successivamente all'entrata in vigore della legge 108/96 la sanzione non potrà essere che quella del comma 2 dell'art.1815 c.c., con la conseguenza che nessun interesse sarà dovuto>>* (Tribunale di Padova, 29.11.2019; Tribunale di Padova, 09.11.2018, Tribunale di Padova, 12 agosto 2014, n.2600; Tribunale di Roma, 23.10.2019; Tribunale di Torino, 20.04.2017). Anche escludendo la natura contrattuale del meccanismo previsto dall'art.118 TUB, mettendo in risalto l'aspetto impositivo, si è fatto notare in dottrina che dovrebbe pervenirsi ad identiche conclusioni.



Qualora si escluda l'aspetto negoziale, si sottolinea, la fattispecie andrebbe assimilata a quella, consistente nel <<fa(rsi) dare interessi o altri vantaggi usurari>>, anch'essa sanzionata dall'art.644 cod. pen., la cui autonomia non è stata affatto esclusa né dall'interpretazione autentica di cui all'art.1, comma 1, del D.L. n.394/2000, convertito in legge n.24/2001 né dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 24675/2017. Tali interpretazioni, nell'attribuire rilevanza al momento in cui gli interessi <<sono promessi o comunque convenuti>>, anziché a quello del pagamento, hanno come presupposti che il comportamento della banca sia conforme al regolamento contrattuale, ovvero sia che gli interessi concretamente applicati coincidano con *quelli pattuiti*.

In ogni caso, certamente per i contratti di C/C n. [REDACTED] e su Conto Anticipo su Fatture S.b.f. n. [REDACTED] la questione rimane assorbita dalla applicazione dei tassi nella misura legale, attesa la riconosciuta nullità parziale (quanto al primo) e totale (quanto all'ultimo) delle pattuizioni originarie.

La verifica, in concreto, rileva solo per il contratto n. [REDACTED] concluso il 22 settembre 2003, rispetto al quale tuttavia il consulente ha escluso il superamento del tasso originario.

Sono richiamate espressamente le condizioni del contratto nei termini seguenti.

Conto Corrente n.	9188
Data	22/09/2003
Validità fino a	n.d.
Linea di credito	Apertura di credito in c/c
TAN debitore (entro fido) %	14,000
TAN debitore (oltre fido) %	14,000
CMS %	1,000
CMS Soglia %	0,915
Eccedenza CMS %	0,085

Fido/Scoperto Utilizzato	5.000,00
Giorni	90,00
Numeri Debitori	450.000,00
Interessi Debitori	172,60
Eccedenza CMS €	4,25
Oneri €	-
TEG %	14,345
Tasso Soglia%	18,225
Esito%	- 3,880
Superamento (...)	NO



Rilevata la commissione di massimo scoperto effettiva, permane il mancato superamento del cd tasso soglia (pag 23 relazione di CTU), riscontrata esclusivamente in corso di rapporto, per il II e IV trimestre del 2005.

4. Infine, in ordine all'eccezione di prescrizione, la sentenza non definitiva ha valutato la fondatezza limitatamente alle rimesse qualificabili come solutorie, offrendo al contempo i criteri per escludere la ripetibilità di tali rimesse ove effettuate in data antecedente al termine decennale decorrente dall'instaurazione del giudizio. Nel rapporto di conto corrente- si è rilevato - il termine decorre non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del *solvens* con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'*accipiens* (*Cass., sez. un. n 24418 del 2.12.2010; Cass. n 6857 del 24 marzo 2014*). E' quindi necessario accertare se il contratto risulti affidato o meno: in caso di conto "*non affidato*" tutte le rimesse devono automaticamente reputarsi solutorie (*Cass., 24.5.2018, n 12977; Cass 22.2.2018, n 4372*). Infatti, qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo, cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista - o anche quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento- allora i versamenti potranno essere qualificati pagamenti. A differente conclusione si deve pervenire quando i versamenti nei conti , non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, consistano in meri atti ripristinatori della provvista, pur sempre nella disponibilità del cliente, poiché in tal caso non saranno qualificabili come pagamenti. A riguardo, in assenza di elementi certi l'orientamento espresso



dalla Cass. S.U. n 15895 del 13.6.2019 , è che a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, e quindi in concreto dell'assenza di sconfinamenti, e tale impostazione trova oggi conforto nelle successive pronunce della S.C. (*Cass., 15.2.2021, n 3858; Cass. 20.6.2022, n 19812*).

A tal riguardo, va rilevato che nei contratti di conto corrente bancario cui acceda un'apertura di credito il meccanismo di imputazione del pagamento degli interessi, di cui all'art. 1194, comma 2, c.c., trova applicazione solo in presenza di un versamento avente funzione solutoria in quanto eseguito su un conto corrente avente un saldo passivo che ecceda i limiti dell'affidamento, sicché non può mai configurarsi una siffatta imputazione, quando l'annotazione degli interessi avvenga sul conto corrente che presenti un passivo rientrante nei limiti dell'affidamento, avendo la relativa rimessa una mera funzione ripristinatoria della provvista. In tale prospettiva, grava sul cliente che esperisce l'azione di ripetizione di interessi non dovuti l'onere di allegare e provare l'erronea applicazione del criterio di imputazione di cui all'art. 1194 c.c. (secondo cui ogni pagamento deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale) alle rimesse operate, in ragione della natura ripristinatoria delle stesse, trattandosi di fatto costitutivo della domanda di accertamento negativo del debito, con la conseguenza che non è configurabile un onere a carico della banca di dedurre e dimostrare quali rimesse abbiano carattere solutorio.

Richiamato tale approdo ermeneutico, secondo cui è a carico del cliente l'onere di dimostrare la natura delle rimesse effettuate e la presenza di un fido di fatto, nella pronuncia intervenuta è stato puntualizzato che tale principio non conduce inevitabilmente ad affermare la natura ripristinatoria delle rimesse, in quanto ciò può essere sostenuto solo qualora siano contenuto entro i limiti dell'affidamento concesso. Sul piano dell'onere della prova, infatti, la valutazione degli "sconfinamenti" rispetto alla esistenza di aperture di credito può essere desunta dai dati documentali prodotti dalle parti, con l'ausilio



delle indicazioni fornite a riguardo dal CTU. E nel fare applicazione dei principi esposti in ordine alla qualificazione delle rimesse , ed alla sussistenza dell'onere della prova di dimostrare la natura solutoria dei versamenti a carico della società attrice, al contempo la sentenza non definitiva ha esplicitato i criteri da adottare per ritenere superato tale onere.

Nello specifico, peraltro, su tutti i rapporti il CTU ha riscontrato la presenza di affidamenti di fatto, per la presenza di "sconfinamenti perduranti" e costanti, l'entità del debito, l'assenza di tracce di un rientro del cliente (ed anzi tendenza esattamente contraria), ed espresso riconoscimento negli scalari.

In forza delle statuizioni adottate, l'eccezione di prescrizione dovrà essere ritenuta fondata - limitatamente alle poste contabilizzate nel periodo antecedente ai dieci anni dal primo atto interruttivo - qualora risultino pagamenti effettuati a fronte di esposizioni superiori rispetto al limite medio stabilmente tollerato in maniera durevole dalla banca, in presenza di dati istruttori tali da poter concludere per la presenza di affidamenti ragionevolmente accertati.

5. Da ultimo, qualificate le rimesse di natura solutoria, circa l'operatività delle rimesse sul saldo ricostruito ovvero sul saldo banca, dovrà tenersi conto dell'approdo ermeneutico della S.C. Invero, ai fini della determinazione del credito residuo il criterio richiamato è quello in forza del quale solo a seguito della ricostruzione contabile conseguente alle riconosciute nullità che la prestazione effettuata può essere qualificata indebita e dar luogo al diritto alla ripetizione, con conseguente possibilità di esercizio da parte del correntista. Tanto - si è detto- in conformità all'assunto ermeneutico espresso dalla S.C. secondo cui " *per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente*



determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. L'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie , ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione.” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 19 maggio 2020, n. 9141).

II.

DETERMINAZIONE DEL CREDITO

*

Fissati i punti salienti desumibili dalla sentenza richiamata, il credito dovrà essere in concreto determinato sulla scorta delle risultanze della relazione di carattere percipiente depositata in data 17 dicembre 20221 dal CTU, dott. [REDACTED] nella parte in cui ha fatto correttamente applicazione dei principi richiamati, procedendo alla ricostruzione dei saldi ai sensi dell'art 117 T.U.B., per il conto n [REDACTED] e ai sensi dell'art 1284 c.c. per il conto n [REDACTED] nonché in forza del tasso convenzionale per il conto anticipi n [REDACTED] nei limiti dei c.d. tassi soglia ai sensi determinati ai sensi della legge 108/1996 e s.m. per periodo successivo.

Di seguito si riportano le conclusioni a cui è pervenuto il CTU sulle quali le opzioni alternativamente proposte andranno valutate secondo quanto precisato in ordine alla ripartizione dell'onere della prova per l'ipotesi di assenza dei documenti contabili.

Riscontrata l'assenza di parte di tali documenti, il consulente ha infatti proceduto ad effettuare distinte ipotesi di ricalcolo dei saldi, confrontandosi con i consulenti di parte.

Più specificamente, ha prospettato più scenari possibili conseguenti all'applicazione di criteri distinti, seppure coerenti in astratto con la nullità delle clausole del contratto originario, sia per quanto concerne la determinazione del tasso ultra legale, che la capitalizzazione anatocistica e le voci computate a titolo di CMS o analoghe commissioni.



Tale ultimo aspetto, invero, alla luce delle risultanze della relazione, incide esclusivamente sulla ricostruzione del conto corrente n. [REDACTED] in quanto è in relazione a tale rapporto che il consulente segnala non sono stati rinvenuti gli estratti conto dei movimenti completi sino al 31/12/2003.

In applicazione del criterio sopra affermato si deve fare carico alla parte attrice che agisce in ripetizione l'onere della prova del carattere indebito delle somme versate, così che l'opzione conforme al c.d. criterio del saldo zero è la prima, dovendosi espungere dalla ricostruzione gli importi relativamente ai quali non risultano gli estratti conto per giustificare la domanda proposta.

**

Tanto precisato, nell'elaborato il consulente ha in primo luogo evidenziato (pag. 11) che, pur in assenza di specifiche clausole sottoscritte, dagli estratti conto emerge l'applicazione:

- della capitalizzazione composta degli interessi con periodicità annuale con riferimento a quelli "creditori" e trimestrale con riferimento a quelli "debitori", fino al 30/06/2000;
- della capitalizzazione composta trimestrale degli interessi dal 01/07/2000 (in difetto di regolamentazione ex art. 120 c. 2 tub e correlata delibera cicr del 09/02/2000);
- di interessi in misura superiore a quelle legale stabilita dall'art. 1284 cc (come detto, in difetto di sottoscrizione);
- di oneri a titolo di "commissione di massimo scoperto", calcolata ed applicata sulla massima esposizione debitoria raggiunta in ciascun trimestre (in difetto di apposita regolamentazione sottoscritta tra le parti);
- di oneri a titolo di "commissioni disponibilità fondi" e "commissioni di scoperto o assenza di fido" (in difetto di apposita regolamentazione sottoscritta tra le parti);
- di oneri a titolo di "spese" e "commissioni" (in difetto di apposita regolamentazione sottoscritta tra le parti);
- -della sistematica girocontazione delle competenze applicate su altri rapporti di conto corrente, inclusi i nn. [REDACTED] e [REDACTED] oggetto di indagine.

Passando in rassegna gli estratti conto prodotti in atti, il consulente riporta il



totale delle competenze annotate a vario titolo a debito della correntista pari ad € 184.282,39, comprensive anche di quelle girocontate dai rapporti n. [REDACTED] e [REDACTED] e rispettivamente dettagliate in sede di analisi degli stessi.

Tra queste, sono state opportunamente identificate quelle addebitate a titolo di interessi debitori, Commissioni di Massimo Scoperto ("CMS"), Commissioni di remunerazione degli affidamenti ("CDF") e Spese trimestrali, al lordo degli interessi creditori tempo per accreditati al netto di ritenute fiscali.

Tra queste, per effetto della c.d. girocontazione, il totale delle competenze annotate a vario titolo a debito della correntista sono risultate pari ad Euro 90.543,56, sul conto n. [REDACTED] e ad € 2823,47, sul conto n. [REDACTED]

E' stata quindi effettuata la ricostruzione dei rapporti utilizzando gli estratti conto prodotti e riportando tutti i movimenti risultanti dagli stessi, specificando data dell'operazione, data valuta, importi dare e avere e, successivamente, effettuando il controllo relativamente all'esattezza degli importi caricati con la verifica dei saldi iniziali, di periodo e finali.

Effettuata correttamente la verifica dell'usurarietà dei tassi applicati, rilevante come detto solo per il conto anticipi n. [REDACTED] e non presente nelle condizioni originarie, ha dato conto dei criteri concretamente applicati ai fini ricostruttivi.

Nello specifico (pag. 25 e ss):

Conto corrente ordinario n. [REDACTED]

In assenza di clausole di determinazione convenzionale dei tassi di interesse in misura ultra legale e giustificative dei costi e commissioni applicate, sono stati applicati i seguenti criteri:

- ✓ Capitalizzazione semplice degli interessi;
- ✓ Tasso d'interesse sostitutivo ex art. 117 c. 7 TUB (All. 5);
- ✓ Data operazione = Data Valuta;
- ✓ Esclusione di tutti gli oneri non contrattualmente pattuiti (privi di giustificazione);
- ✓ Esclusione delle competenze girocontate dai conti correnti nn. [REDACTED] e [REDACTED]



Successivamente si è proceduto a computare le competenze ricalcolate dei conti correnti nn. [REDACTED] e [REDACTED] secondo le condizioni evidenziate nelle rispettive sezioni analiticamente riportate. E' stata correttamente ravvisata la non corrispondenza della clausola di capitalizzazione degli interessi (cd anatocismo) al disposto dell'art 120, comma 2, TUB, in assenza di reciprocità per il periodo antecedente al 30.6.2000, e di espressa pattuizione per il periodo successivo (pag. 25 relazione), e si sono offerte due ipotesi alternative, in base alla rilevanza degli sconfinamenti presenti sul conto anticipi computate sul quello ordinario. La giuridica possibilità di applicare i tassi di interesse concordati, secondo quanto precisato, è preceduta dalla verifica del superamento dei c.d. tassi soglia di cui alla legge 7.3.1993, n 108, individuando il tasso in concreto praticato in base alle istruzioni della Banca d'Italia pro tempore vigenti, con le maggiorazioni previste nei vari periodi (anche in ordine alla CMS), come peraltro puntualizzato nella sentenza.

Dovendosi escludere quindi escludere la rilevanza di sconfinamenti in corso di rapporto, l'ipotesi conforme a tale interpretazione risulta essere quella riportata come sub A)

Conto corrente n. [REDACTED]

Il consulente dà atto che l'unico documento contrattuale presente agli atti è quello che prevedeva le seguenti condizioni:

Conto Corrente n.	9188
Data	22/09/2003
Validità fino a	n.d.
Linea di credito	Apertura di credito in c/c
TAN debitore (entro fido) %	14,000
TAN debitore (oltre fido) %	14,000
CMS %	1,000
CMS Soglia %	0,915
Eccedenza CMS %	0,085

Oltre spese trimestrali di " tenuta conto" e di " operazioni".

Con riferimento al "TAN debitore (entro fido)", il tecnico riferisce di avere accertato che, a fronte di un valore pattuito del 14,00%, l'aliquota applicata con



decorrenza 10/02/2004 è stata pari al 3,00%, successivamente assoggettata a variazione peggiorativa per parte attrice. Poiché dalla documentazione allegata non risultano prodotti documenti attestanti né la “proposta di modifica unilaterale” secondo quanto imposto dall’art. 118 TUB, né la prova che l’attore abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione, ha quindi ritenuto opportuno ritenere efficace tra le parti la sola riduzione del tasso d’interesse dal 14,00% pattuito al 3,00% immediatamente applicato.

Su tale presupposto, in linea con le statuizioni sottese alle pronuncia intervenuta, ha rideterminato le competenze applicando il tasso di interesse convenzionale solo nei limiti delle modificazioni effettivamente concordate, escludendo quelle unilaterali.

Il risultato finale è risultato essere il seguente (pag. 30):

Conto anticipi n. 9188	Euro	
Saldo dare avere al 10/11/2006	-	
Interessi ricalcolati (addebitati sul c/c 137546)	- 81.463,70	
di cui:		
<i>Fino al 12/05/2004</i>	-	28.180,74
Spese trimestrali ricalcolate (addebitati sul c/c 137546)	- 628,75	
di cui:		
<i>Fino al 12/05/2004</i>	-	78,09
TOTALE	- 82.092,45	
di cui:		
<i>Fino al 12/05/2004</i>	-	28.258,83

Conto anticipi n. [REDACTED]

Conformemente alle statuizioni contenute nella sentenza e nella conseguente ordinanza, il tecnico ha provveduto a rideterminare i soli interessi secondo il tasso legale ex art. 1284 CC tempo per tempo vigente, escludendo altresì gli oneri non oggetto di espressa pattuizione scritta.

Conto anticipi n. 109845	Euro	
Saldo dare avere al 11/11/2010	-	
Interessi ricalcolati (addebitati sul c/c 137546)	-	422,19



Anche relativamente all'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca convenuta, la sentenza ha cristallizzato i principi a cui attenersi, dando atto che già la prima consulenza aveva riscontrato la presenza di affidamenti di fatto sul conto corrente principale, per la presenza di "sconfinamenti perduranti" e costanti sin dal primo trimestre 1999, l'entità del debito, l'assenza di tracce di un rientro del cliente (ed anzi tendenza esattamente contraria), l'assenza di segnalazioni alla Centrale rischi ed assenza di richieste di rientro, nonché espresso riconoscimento negli scalari della CSM. L'eccezione di prescrizione dovrà ritenersi fondata – è stato evidenziato in sentenza- in assenza della dimostrazione della natura ripristinatoria dei pagamenti effettuati in data antecedente il primo atto interruttivo della prescrizione (12 maggio 2014, lettera di richiesta documentale), qualora risultino pagamenti effettuati a fronte di esposizioni superiori rispetto al limite medio stabilmente tollerato in maniera durevole dalla banca .

Nel fare applicazione dei principi esposti in sentenza in ordine alla qualificazione delle rimesse , ha considerato come solutorie le rimesse eseguite a copertura di eventuali scoperture extra fido esplicitandone i criteri sì da tenere conto, con ragionevole certezza degli accordati segnalati:

rif. Centrale Dei Rischi			
Anno	Mese (decorrenza)	Rischio a revoca (rif. c/c 137546)	Rischio a revoca (rif. c/c 9188)
2003	9	1.635.000,00	1.000.000,00
	10	50.000,00	2.585.000,00
2004	8	545.000,00	2.585.000,00
	12	50.000,00	2.585.000,00
2005	1	50.000,00	-

La presenza di affidamenti è stata confermata, in aggiunta alle intervenute segnalazioni di " accordato" presso la Centrale dei Rischi, dai seguenti dati fattuali posti in evidenza dal consulente :

- in molti trimestri, gli estratti conto scalari distinguono espressamente i tassi a debito "entro fido" da quelli "oltre fido";



- l'autorizzazione dell'intermediario ad eseguire continui e ripetuti pagamenti ed addebiti (assegni, bonifici, ecc.) contestualmente alla presenza di saldi (risultanti dagli estratti conto) già di per sé consistentemente negativi;
- l'applicazione continuativa di una "commissione di massimo scoperto", sul conto corrente n. [REDACTED] che, seppur indeterminata in quanto non oggetto di espressa pattuizione sul contratto di apertura, rappresenta un corrispettivo per aver, la banca, messo a disposizione dei fondi (cass. civ. 870/2006);
- l'applicazione, su detto conto, di "spese trimestrali di gestione fidi".

Si tratta, invero, di dati indiziari e presuntivi ma convergenti, rispondenti al parametro richiesto dall'art 2729 c.c. per ritenere il superamento dell'onere della prova a carico della società attrice che agisce in ripetizione.

Una volta acquisiti tali dati, il CTU ha formulato due ipotesi ricostruttive distinte e alternative: nel primo caso, operando sul saldo ricostruito, quindi previamente depurato dalle annotazioni ritenute ingiustificate (c.d. saldo ricostruito); la seconda sul saldo risultante dagli estratti conto bancari, precedente la ricostruzione (c.d. saldo banca).

Ad avviso del Tribunale, in adesione all'arreso ermeneutico della S.C., la eliminazione delle rimesse prescritte deve essere effettuata in esito alla ricostruzione dei saldi dalle voci ritenute indebite, e quindi l'opzione conforme a tale principio risulta essere quella formulata sub n 1.

Nello specifico:

Ipotesi 1) (All.9) – Saldo ricostruito dedotte le competenze "pagate" da rimesse solutorie individuate sui saldi "ricostruiti"



RISULTATO - IPOTESI 1.A)		Euro	
Saldo al 12/11/2010		-	
Rettifiche		184.282,39	
di cui:	fino al 12/05/2004	-	57.759,76
	dal 13/05/2004	-	126.522,63
Saldo rettificato		184.282,39	
Interessi debitori ricalcolati		- 4.131,19	
di cui:	fino al 12/05/2004	-	3.194,17
	dal 13/05/2004	-	937,02
Interessi creditori ricalcolati		31.940,63	
Competenze girocontabile da c/c 9188		- 82.092,45	
di cui:	fino al 12/05/2004	-	28.258,83
	dal 13/05/2004	-	53.833,62
Competenze girocontabile da c/c 109845		- 422,19	
Saldo ricostruito al 12/11/2010		129.577,19	
Interesse e competenze "pagate"		- 4.398,23	
Storno quota interessi e competenze ricalcolate già ricomprese in quelle "pagate"			
		340,13	
Saldo dare avere al 12/11/2010		125.519,09	

In ordine a tale ipotesi ricostruttiva, il CTU ha dato altresì conto delle osservazioni e dei rilievi articolati dalle parti. Quanto all'eventuale superamento del cd tasso soglia sul conto n [REDACTED] in relazione all'importo effettivamente utilizzato dalla correntista ed agli effetti sul parametro da utilizzare, censurato dal consulente dell'attrice, correttamente il tecnico d'ufficio ha fatto applicazione delle Istruzioni pubblicate da Banca d'Italia all'epoca vigenti, escludendo l'effetto anatocistico e l'assenza di contratto di affidamento.

Relativamente alle osservazioni di parte convenuta, le argomentazioni svolte consentono di ritenere superato il punto relativo all'assenza di affidamenti sul conto ordinario n [REDACTED] ai fini della qualificazione delle rimesse nonché quello relativo alla ininfluenza degli sconfinamenti in corso di rapporto sul conto anticipi n [REDACTED] attesa la scelta per tale soluzione tra quelle alternativamente proposte nell'elaborato peritale.

Meritevole di maggiore considerazione è l'indicazione di procedere alla ricostruzione del conto n, [REDACTED] sulla base delle clausole concordate e valutando le variazioni dei tassi concretamente applicate in senso favorevole alla cliente esclusivamente in rapporto alle prime.



A riguardo, tuttavia, la soluzione del tecnico di ufficio sembra conforme al disposto di cui all'art. 118 c. 2 e 3 TUB, secondo cui :

“2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: ‘Proposta di modifica unilaterale del contratto’, con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente (...). 3. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni del presente articolo sono inefficaci, se sfavorevoli per il cliente.”.

Atteso che le variazioni unilaterali per le quali non sono state osservate le prescrizioni dell'articolo sono esclusivamente quelle sfavorevoli per il cliente, quelle favorevoli devono essere ritenute efficaci e, pertanto, in grado di rappresentare un valido parametro di riferimento per valutare se sfavorevoli o meno le ulteriori successive modificazioni .

In definitiva, richiamati i principi di cui alla sentenza, la ricostruzione dei saldi conforme al criterio del c.d. saldo zero risulta pari ad **€ 125.519,09** contro un saldo esposto dalla banca di euro zero per una differenza di pari importo.

Infatti - trattandosi di crediti divenuti parimenti liquidi- può operare la compensazione giudiziale ai sensi dell'art 1243, comma 2, cc, ed il credito da riconoscere alla società attrice va determinato, quale differenza complessiva a credito del cliente al novembre 2010.

Tale determinazione, tra tutte quelle alternativamente prospettate dal CTU , è quella che a questo giudice appare maggiormente aderente agli approdi giurisprudenziali, così che il credito della società può ritenersi provato nei limiti della somma computata dal CTU sugli estratti conti considerati.

In definitiva, la domanda di accertamento del credito avanzata dalla società attrice va accolta in tali limiti, e, al contempo, dovrà essere determinato il credito residuale sul rapporto sopra richiamato in ragione della riconosciuta nullità parziale delle clausole negoziali.

Su tale importo sono dovuti gli interessi di mora dalla data della domanda a norma del combinato disposto degli art. 1283 c.c. e 2033 c.c., non essendo stati



provati e dedotti specifici elementi per ritenere la mala fede dell'*accipiens*.

La domanda proposta va dunque accolta in tali limiti, con conseguente condanna delle banche - convenuta ed intervenuta - al pagamento delle spese di lite, come liquidate in dispositivo tenendo conto dell'attività svolta e del valore della controversia in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c. ed in linea con i parametri medi di cui al DM 55/2014, compensate per metà in ragione dei contrasti interpretativi sussistenti in materia e della reciproca soccombenza in ordine ad alcune delle domande ed eccezioni formulate, anche in relazione alla riconosciuta prescrizione di due dei rapporti richiamati, con distrazione ai sensi dell'art 93 cpc.

P.Q.M.

Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando sulle domande spiegate con ricorso *ex art 702 bis c.p.c.*, depositato in data 21.02.2017, dalla [REDACTED] in persona del liquidatore legale rappresentante p.t., nei confronti della BANCA POPOLARE DI VICENZA Spa, in liquidazione coatta amministrativa, e di INTESA SAN PAOLO Spa, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

a) accerta

il credito della società attrice nei confronti della banca convenuta, in € 125.519,09, al novembre 2010, condannando la Banca titolare dei rapporti al relativo rimborso, con interessi legali dalla data della domanda al saldo;

b) condanna

La Banca convenuta e quella chiamata in causa, in solido, al pagamento in favore della società attrice delle spese processuali, liquidate in complessivi € [REDACTED] per onorario di avvocato, oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali nella misura di legge, spese per notifiche, CU e per procedimento di mediazione obbligatoria, e, infine, di CTU nella misura separatamente liquidata, compensandole tutte per metà e distraendole a favore dei procuratori costituiti.

Così deciso in data 9 marzo 2023, dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico.

Il Giudice Istruttore
Dott. Michele Sirgiovanni



